

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXV

Berna, 7 febbraio 1952.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—; semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali — S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 7 maggio 1952

LEGGE FEDERALE

che modifica

talune disposizioni concernenti l'imposizione sul tabacco della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(Del 1° febbraio 1952)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 28, 29, 31 *bis*, 32 e 41 *ter* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 1951,

decreta:

Art. 1.

Gli articoli 120, primo capoverso, e 127 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Art. 120, primo capoverso. La tassa di fabbricazione per 100 kg netti di materia greggia messa in lavorazione è fissata conformemente all'articolo 119, primo capoverso, a:

90 franchi per i sigari,

180 franchi per il tabacco da pipa e il tabacco da sigarette,

100 franchi per il tabacco filato (tabacco in rotoli e tabacco da masticare) e il tabacco da fiuto.

Art. 127.

¹ Il Consiglio federale prende misure per:

- a. garantire al contadino una coltivazione razionale del tabacco indigeno;
- b. salvaguardare l'esistenza delle piccole e medie aziende dell'industria del tabacco, segnatamente concedendo riduzioni della tassa di fabbricazione;
- c. mantenere il lavoro manuale nell'industria del tabacco, segnatamente fissando aliquote ridotte per i prodotti fabbricati o imballati a mano;
- d. disciplinare il commercio al minuto dei tabacchi manufatti e della carta da sigarette.

² Per salvaguardare l'esistenza delle piccole e medie aziende dell'industria dei sigari e mantenere l'occupazione della mano d'opera, è fissato per ogni azienda, la prima volta per il periodo dal 1952 al 1954, un contingente triennale di materia greggia (tabacco greggio e surrogati del tabacco). Questo contingente corrisponde al quantitativo di materia greggia messa in lavorazione dall'azienda nel periodo di tre anni anteriore all'anno che precede quello in cui è fissato il contingente. Per il periodo dal 1952 al 1954, il contingente corrisponde alla quantità media consumata dal 1946 al 1950. Alle nuove aziende che non sono state fondate per eludere il contingentamento, la Direzione generale delle dogane può concedere, per il primo periodo, dei contingenti non superiori a 30 000 kg l'anno. Il trasferimento del contingente in un'altra località può essere fatto soltanto con l'autorizzazione della Direzione generale delle dogane. Questa deve sentire i Cantoni interessati.

³ La Direzione generale delle dogane libera ogni trimestre, per ciascuna azienda, una parte del contingente (quota di consumo) dopo aver tenuto conto delle possibilità di vendita, della situazione del mercato del lavoro e del parere dell'industria dei sigari, come pure di una commissione consultiva istituita dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane. Alle aziende che assumono disoccupati del ramo, abitanti nella regione, può essere assegnata una quota supplementare del 5 per cento del loro contingente.

⁴ I quantitativi di materia greggia messi in lavorazione oltre i contingenti sono soggetti a una tassa di fabbricazione supplementare di 200 franchi per 100 kg peso lordo. Le aziende il cui contingente è inferiore a quello del periodo precedente che ha servito di base per il calcolo del contingente, pagheranno il supplemento soltanto se il quantitativo di materia greggia messa in lavorazione supera la media dei limiti di consumo di detto periodo.

⁵ Le piccole aziende che mettono in lavorazione annualmente un quantitativo di materia greggia non superiore a 30 000 kg per la fabbricazione esclusiva di articoli che portano la loro marca e che, sotto ogni aspetto, sono dirette in modo indipendente, non pagano tassa di fabbricazione supplementare alcuna.

⁶ I particolari saranno regolati mediante ordinanza. Il Consiglio federale può segnatamente esonerare dal contingentamento determinati prodotti speciali.

Art. 2.

¹ Nelle osservazioni preliminari alla tariffa dei dazi sui tabacchi, i numeri IV b 5 e IV c sono soppressi e sostituiti dalle nuove disposizioni seguenti:

IV b 5: ritagli e cascami di foglie (frasami, picadura) eccedenti le dimensioni o il quantitativo massimo previsti al numero 4 precedente: pagamento suppletivo della differenza tra il dazio già pagato per il tabacco in foglia destinato alla fabbricazione di sigari e il dazio per il tabacco greggio destinato alla fabbricazione di tabacco da pipa;

IV c: se usati per la fabbricazione di sigarette o di tabacco da sigarette: cascami e ritagli di foglie, costole, spuntature (cimette), ecc.: pagamento suppletivo della differenza tra il dazio già pagato per il tabacco in foglia destinato alla fabbricazione di sigari e il dazio per il tabacco greggio destinato alla fabbricazione di sigarette o di tabacco da sigarette.

² Nella tariffa dei dazi sui tabacchi, i dazi delle voci seguenti sono fissati di nuovo come segue:

Voce della tariffa	Dazio per 100 kg peso lordo fr.
— con impegno circa l'uso:	
— — per la fabbricazione di sigari:	
2a	— — — Kentucky, Virginia scuro 30.—
2b	— — — Rio Grande 50.—
3	— — — San Domingo, Carmen, Blumenau, cascami di piantagioni di tabacchi delle voci 4 e 5 60.—
4	— — — Brasile 70.—
5	— — — Giava, Sumatra, Avana, Messico 80.—
6a	— — — per la fabbricazione di tabacco da pipa 300.—
6b	— — — per la fabbricazione di tabacco filato (tabacco in rotoli e da masticare) e tabacco da fiuto 160.—

NB. ad 6a. Il tabacco usato per la fabbricazione industriale dei ritagli di sigari rientra nella voce 6a.

Art. 3.

In caso di riduzione dei prezzi del tabacco greggio, il Consiglio federale è autorizzato, nella misura giustificata dalle circostanze, ad aumentare l'imposizione fiscale dei sigari, come pure del tabacco filato e del tabacco da fiuto, fino a raggiungere il limite stabilito nella legge del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 4.

Il Consiglio federale è autorizzato a rimborsare la differenza fra la vecchia e la nuova imposizione di sigari e del tabacco in rotoli per il periodo che va dal 1° gennaio 1951 fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il contingentamento della materia greggia conformemente all'articolo 127, capoversi dal secondo al sesto, della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è limitato al 31 dicembre 1960.

Il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare questo contingentamento caduco prima di tale data.

Art. 6.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di fissare la sua entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 31 gennaio 1952.

Il Presidente: **Karl Renold.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° febbraio 1952.

Il Presidente: **B. Bossi.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1° febbraio 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 7 febbraio 1952.

Termine d'opposizione: 7 maggio 1952.

Legge Federale che modifica talune disposizione concernenti l'imposizione sul tabacco della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Del 1° febbraio 1952)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1952
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	06
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.02.1952
Date	
Data	
Seite	105-108
Page	
Pagina	
Ref. No	10 152 366

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.